



Ord. n° 162

**MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO E CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE
DAL 15 OTTOBRE 2007 AL 30 MARZO 2008**

**con eccezione: dal 1 al 2 novembre 2007; dal 17 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008;
dal 7 febbraio 2008 al 12 febbraio 2008; dal 20 marzo 2008 al 24 marzo 2008.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

- **Premesso**
 - che il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n°60 – che recepisce le direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superare più di 35 volte nell'arco nell'anno civile;
 - che alla data odierna il numero di giorni di superamento del sopraccitato valore limite – registrato a partire dal 1 gennaio 2007 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia – ha superato di gran lunga i 35 consentiti dalla legge sull'anno civile;
- **Ritenuto** che il numero di superamenti del sopraccitato valore limite per la protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di inquinamento atmosferico e che – in considerazione della prossima stagione autunno/invernale caratterizzata da condizioni meteorologiche statisticamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti – è necessario intervenire ai fini di prevenire ulteriori episodi di superamento di tale valore limite;
- **Visto**
 - il Piano Regionale di risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n°57 del 11/11/2004, che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle "messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le PM₁₀ risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera";
 - che è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Venezia per il coordinamento degli interventi dei comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
- **Considerato** che nella seduta del 2 ottobre 2006 il TTZ ha deliberato per il Comune di Mirano – ricadente in zona A 1 PROVINCIA – l'adozione del divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli e l'obbligo di circolazione a targhe alterne nei rispettivi territori di competenza secondo lo schema di seguito meglio dettagliato;
- **Viste** le determinazioni dell'Amministrazione Comunale definite nella riunione del 11/02/05, relativamente alla perimetrazione delle aree oggetto di regolamentazione, alle modalità di accesso alle stesse, confermato per l'anno 2006-2007 e che permangono anche per l'anno 2007/2008;
- **Constatato** che il territorio comunale ed in particolare le frazioni non sono servite adeguatamente da un servizio pubblico che soddisfi le esigenze dei cittadini e che pertanto viene riconfermata l'area perimetrata già individuata nelle ordinanze n° 13 del 18/02/05, n° 136 del 14/10/05 e 133 del 10/10/06 come da pianta cartografica di cui all'allegato "A" e che è parte integrante del presente provvedimento;
- **Di concerto** con il Sindaco, vice Sindaco e sentito l'Assessore all'Ecologia che hanno riferito le determinazioni dell'intera Amministrazione Comunale;
- **Visto** il nulla-osta della Provincia di Venezia prot. n°10501/2005 del 14/02/05 pervenuto con prot. n°7178 del 15/02/05 che è stato riconfermato dal TTZ della Provincia di Venezia nelle sedute del 2 e 8 ottobre 2007;
- **Visti**
 - l'art. 7 comma 1, lettera b) del D. Lgs. N°285/1992, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
 - gli artt. 5 comma 3 e 37 del D.Lgs n° 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
 - il decreto del Ministero Ambiente 21 aprile 1999, n°163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lvo N°267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- **Vista** la Legge 7/03/86, N°65, Legge-quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale, e la Legge della Regione Veneto 9/08/88, N°40, Norme in materia di Polizia Locale;
- **Viste** le Determinazioni del Segretario Generale/Direttore Generale n°159 del 31/10/00, n°216 del 16/11/01, n°272 del 31/10/02, n°115 del 1/07/03, n°276 del 31/12/03, n°259 del 29/12/04 e n°31 del 31/03/05 di conferimento della posizione organizzativa al Comandante della Polizia Locale Dott. Ivano Berti che comporta la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alle materie di competenza;
- **Visto** lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi;

ORDINA

Sono disposte misure di limitazione al traffico e di circolazione a targhe alterne nel periodo dal 15 ottobre 2007 al 30 marzo 2008 con eccezione: dal 1 al 2 novembre 2007; dal 17 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008; dal 7 febbraio 2008 al 12 febbraio 2008; dal 20 marzo 2008 al 24



marzo 2008 nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto III, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli a motore—di qualsiasi uso— a combustione interna;

- a) Autovetture come individuate all'art. 54 lett. a) del D.Lgs. n°285/92, alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1° gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II);
- b) Autoveicoli come individuati all'art. 54, lett. b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, (*autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera*) del D.Lgs. n°285/92, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 01/10/97 o comunque non rispondenti alla normativa 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato;
- c) Autovetture individuate all'art. 54, lett. a) del D.Lgs. n°285/92, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/93 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
- d) Motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 01/07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE”;

II. CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO A TARGHE ALTERNE AI VEICOLI CATALIZZATI IL GIOVEDI' E IL VENERDI' DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.

Oltre al divieto di circolazione di cui al punto I. e relativamente alle categorie di veicoli ivi non indicate, è obbligatoria la circolazione a targhe alterne con le seguenti modalità:

- Se trattasi di **GIORNATA PARI** possono circolare solo i veicoli aventi l'ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di identificazione del ciclomotore corrispondente ad una delle cifre 0 - 2 - 4 - 6 - 8 (**TARGA PARI**);
- Se trattasi di **GIORNATA DISPARI** possono circolare solo i veicoli aventi l'ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di identificazione corrispondente ad una delle cifre 1 - 3 - 5 - 7 - 9 (**TARGA DISPARI**);

III AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI

Le limitazioni della circolazione stradale di cui ai precedenti punti I. e II. si attuano nell'area compresa all'interno del perimetro delimitato, (come indicato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento come allegato “A”) **da:**

- Via Battisti (dall'intersezione con Belvedere a quella con Via Cavin di Sala-Via Scaltenigo);
- Via Scaltenigo (dall'intersezione con Via Cavin di Sala a quella con Viale Venezia- tratto S.P. n°26 Dolo Scaltenigo Mirano-);
- Viale Venezia (dall'intersezione con Via Scaltenigo fino ai confini con il Comune di Spinea – S.P. n° 81 Spinea Marghera – diramazione per Mirano);
- Via dei Dori (dall'intersezione con Viale Venezia all'intersezione con Via Villafranca);
- Via Miranese (dall'intersezione con Via Vittoria fino all'entrata dell'Ospedale Civile – S.P. n°35 Salzanese);
- Via Mariutto (dall'entrata dell'Ospedale Civile fino all'intersezione con Via Villafranca-Via Parauro – S.P. n° 35 Salzanese);

All'interno di questo perimetro è consentito l'accesso a tutti i veicoli diretti ai seguenti parcheggi, seguendo obbligatoriamente i percorsi a fianco di ciascuno indicati:

- **Parcheggio di Via Belvedere:** si può accedere da Via Battisti entrando in Via Giudecca dalla rotatoria, percorrendo Via Giudecca fino all'intersezione con Via Belvedere (davanti alla chiesa arcipretale), proseguendo in Via Belvedere fino al parcheggio; si può uscire proseguendo obbligatoriamente (strada a senso unico) in Via Belvedere fino all'intersezione con Via Battisti;
- **Parcheggio di Via Pensieri:** si può accedere: 1) da Via Battisti entrando in Via Giudecca dalla rotatoria, percorrendola fino all'intersezione con Via Pensieri, girando a destra in quest'ultima via e proseguendo fino al parcheggio; 2) da Via Battisti entrando nella traversa di collegamento con Via Pensieri posta a sud di Via Giudecca e alla fine svoltando a destra in Via Pensieri e proseguendo verso il parcheggio; si può uscire attraverso Via Pensieri in direzione nord fino alla traversa di collegamento con via Battisti, svoltando a sinistra immettendosi in quest'ultima fino Via Battisti;
- **Parcheggio di Via Colombo:** si può accedere da Via Mariutto, dall'intersezione semaforizzata con Via Villafranca-Via Parauro e poi svoltando a sinistra in Via Colombo e proseguendo verso il parcheggio; si può uscire transitando per lo stesso percorso all'inverso.
- **Parcheggio di Via A.Moro (a sud della chiesa L.Mandic):** si può accedere da Via Porara entrando dall'intersezione-rotonda con Viale Venezia girando poi a destra nel tratto congiungente Via Porara con Via W.Ferrari e attraversando Via W.Ferrari a sud della chiesa per portarsi verso Via A.Moro nel parcheggio posto a destra a circa 100 metri; per uscire transitare per lo stesso percorso all'inverso.
- **Parcheggio di Piazza A.Moro:** si può accedere da Via Porara entrando dall'intersezione-rotonda con Viale Venezia girando poi a destra nel tratto congiungente Via Porara con Via W.Ferrari e attraversando Via W.Ferrari a sud della chiesa per portarsi verso Via A.Moro, alla rotonda girando a sinistra percorrendo il tratto di Via A.Moro fino all'intersezione-rotonda con Via Paganini, girando a destra e subito a sinistra nel parcheggio di piazza A.Moro. In alternanza si può percorrere il tratto di Via W.Ferrari fino all'intersezione con Via Paganini, girando a destra, percorrendo Via Paganini fino all'intersezione-rotonda con Via A.Moro, oltrepassando la



rotonda diritto e girando subito a sinistra nel parcheggio di Piazza A.Moro; per raggiungere l'uscita transitare per gli stessi percorsi all'inverso alternativamente.

- **Parcheggio di Via Paganini (davanti scuole medie L.Da Vinci):** si può accedere da Via Porara entrando dall'intersezione-rotonda con Viale Venezia girando poi a destra nel tratto congiungente Via Porara con Via W.Ferrari, immettendosi in Via W.Ferrari girando a sinistra verso nord, percorrendo via W.Ferrari fino all'intersezione con Via Paganini, girando a destra fino al parcheggio posto a destra a circa 100 metri; per uscire transitando per lo stesso percorso all'inverso.
- **Parcheggio di Via Pestrino:** si può accedere da Via Porara entrando dall'intersezione-rotonda con Viale Venezia girando poi a destra nel tratto congiungente Via Porara con Via W.Ferrari e attraversando Via W.Ferrari a sud della chiesa per portarsi verso Via A.Moro, alla rotonda girando a sinistra percorrendo il tratto di Via A.Moro fino all'intersezione con Via Pestino svoltando a destra poi subito a destra nel parcheggio. In alternativa si può percorrere il tratto di Via W.Ferrari fino all'intersezione con Via Paganini, girando a destra, percorrendo Via Paganini fino all'intersezione-rotonda con Via A.Moro, svoltando a sinistra percorrendo il tratto di Via A.Moro fino all'intersezione con Via Pestino svoltando a destra poi subito a destra nel parcheggio; per raggiungere l'uscita transitando per gli stessi percorsi all'inverso alternativamente.

IV. LA SOSPENSIONE automatica della circolazione del traffico a targhe alterne, in occasione di proclamazione di sciopero dei mezzi pubblici (ACTV) così come desunto da giornali e mass media.

V. ECCEZIONI

- **Sono esclusi dal divieto di cui al precedente punto I. i veicoli non catalizzati di proprietà o in uso ai residenti del Comune di Mirano nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 16.00;**
 - **Sono esclusi dal divieto di cui al punto II. i motoveicoli e i ciclomotori a 2 tempi, immatricolati dopo il 01/07/1999 (o comunque rispondenti alla normativa 97/24/CE), e i motoveicoli e i ciclomotori a 4 tempi".**
 - **Sono escluse dai divieti di cui ai precedenti punti I. e II. le seguenti categorie di veicoli:**
- 1) Veicoli alimentati a GPL o a GAS METANO, purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il GAS METANO;
 - 2) Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
 - 3) Veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di "car sharing";
 - 4) Gli autobus, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con o senza conducente;
 - 5) Veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e comunità;
 - 6) Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di "titolo autorizzatorio";
 - 7) Autovetture al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno di cui all'art.12 del D.P.R.24 luglio 1996, n°503 - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
 - 8) Veicoli per il trasporto di persone alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio") nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
 - 9) Veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
 - 10) Veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, veicoli di privati che svolgono assistenza domiciliare (da documentare tutti con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
 - 11) Veicoli con targa straniera;
 - 12) Veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nonché i professionisti incaricati alla sicurezza dei cantieri in caso di emergenza (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
 - 13) Veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D.; i veicoli del personale di Polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento;
 - 14) Veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;
 - 15) Gli autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
 - 16) Autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico, prodotti deperibili;
 - 17) Veicoli a motore condotti da lavoratori nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, posto che la sede lavorativa e/o la residenza/domicilio si trovino all'interno dell'area di divieto e che siano in possesso di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o di autocertificazione";
 - 18) Veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
 - 19) Veicoli dei giornalisti muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;



- 20) Veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione Civile) nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida;
- 21) Veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso l'Ufficio Provinciale D.D.T. di Venezia (Motorizzazione Civile) e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
- 22) Veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 23) Veicoli di agenti di commercio o rappresentanti muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa;
- 24) Veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 25) Gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività, veicoli a motore condotti da operatori che svolgono attività di commercio o di servizi presso il domicilio dei clienti (con le modalità del successivo punto V., "titolo autorizzatorio");
- 26) Veicoli a motore condotti da familiari, da insegnanti, da personale non docente o da addetti alle società sportive, per accedere agli asili nido, alle scuole e agli impianti sportivi posti all'interno dell'area soggetta al provvedimento, sia in entrata che in uscita, nella fascia oraria di mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'impegno scolastico, l'evento sportivo o l'allenamento; in tale deroga sono comprese le scuole di religione (catechismo.....) e di musica;
- 27) Autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S., limitatamente al percorso della manifestazione (da documentare con le modalità del successivo punto V., "titolo autorizzatorio");
- 28) Veicoli omologati Euro IV sia benzina che diesel, conformi a specifiche Direttive Europee (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica nella sezione 3 della carta di circolazione), come da specchietto indicato nell'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 29) Veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni riportate nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 30) Veicoli a motore muniti di targa prova.

VI ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

Il "titolo autorizzatorio" dei soggetti previsti dai precedenti punti 6), 8), 10), 12), 17), 22), 25) e 27) è costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Essa dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U., come il fac-simile, di cui all'allegato "D" della presente ordinanza.

VII BOLLINO BLU

Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

VIII OSPEDALE E CASA DI RIPOSO

I veicoli che devono accedere a tali strutture, essendo esse situate all'esterno dell'area di cui al punto III, sono soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

IX PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n°285/92).

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Mirano per gg. 30.

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Mirano.

Copia della stessa verrà trasmessa alla Prefettura di Venezia, alla Questura di Venezia, alla Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre, alla Compagnia Carabinieri di Mestre-VE-, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano, alla Stazione Carabinieri di Mirano, a Veneto Strade, alla Provincia di Venezia, all'ASL n°13, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia, all'A.C.T.V. di Mestre, alla S.I.T.A. di Padova.

X SANZIONI

I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, commi 1 lettera b) e 13 del D.Lgs. n°285/92, Nuovo Codice della Strada.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n°285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni.

Mirano, li 11 ottobre 2007

IL COMANDANTE
Dott. Ivano Berti